

157.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	3453	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	3454
Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	3455	Interrogazioni sulla traduzione in tribunale del dottor Enzo Carra	3441
Consiglio regionale (Trasmissione di documento)	3456	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	3455
Disegni di legge:		Missioni vevoli nella seduta del 18 marzo 1993	3451
(Rimessione all'Assemblea)	3453	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	3455
(Trasmissione dal Senato)	3452	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	3452
Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2134-B:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	3431	(Annunzio)	3451
(Modificazioni accettate dalla Commissione)	3431	(Approvazione in Commissione)	3452
(Articoli del relativo decreto-legge)	3432	Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	3456
S. 907. — Disegno di legge di conversione n. 2371:		Risoluzioni concernenti il progetto per l'alta velocità ferroviaria	3423
(Articolo unico)	3437	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	3456
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	3437		
(Articoli del relativo decreto-legge)	3438		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

RISOLUZIONI MATTEOLI ED ALTRI (N. 6-00018); CELLAI ED ALTRI (N. 6-00019); LATRONICO ED ALTRI (N. 6-00020); TISCAR ED ALTRI (N. 6-00021); GIORDANO ANGELINI ED ALTRI (N. 6-00022) CONCERNENTI IL PROGETTO PER L'ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA

La Camera,

premesso che:

dopo anni di dibattito all'interno e fuori del Parlamento i Ministri dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, in data 29 dicembre 1992, hanno autorizzato l'Ente ferrovie dello Stato SPA a dar vita alla realizzazione del sistema italiano alta velocità; e che, nella stessa giornata, è stato firmato il contratto di programma fra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SPA;

alla data odierna la concessione, cioè il contratto attraverso il quale lo Stato affida alle Ferrovie SPA l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, nonché la progettazione e la costruzione della rete ad alta velocità, non è stata sottoscritta;

pur nella consapevolezza che il sistema ad alta velocità rappresenta un indispensabile adeguamento ai paesi europei, tanto è vero che, mentre l'Italia registra gravi ritardi, altre realtà europee hanno iniziato il potenziamento dell'alta velocità, che prossimamente consentirà di raggiungere Berlino da Siviglia in meno di 15 ore;

impegna il Governo:

a subordinare l'iter della realizzazione del sistema ad alta velocità alle seguenti condizioni:

1) parere del Parlamento, prima della firma, sulla concessione alle Ferrovie dello Stato SPA;

2) previsione dell'estensione del sistema ad alta velocità anche a tutte le regioni meridionali;

3) informative al Parlamento sui costi per la realizzazione dell'alta velocità, nella trasparenza massima;

4) esclusione, anche alla luce del dibattito avvenuto in Parlamento, della realizzazione del sistema ad alta velocità di tutte le imprese coinvolte negli scandali legati alle tangenti;

5) adozione inderogabile per le gare di appalto delle norme CEE, applicate con il rigore dovuto.

(6-00018) « Matteoli, Valensise, Martinat, Marengo, Butti, Gaetano Colucci, Abbatangelo, Trantino, Lo Porto, Poli Bortone, Patardino ».

(10 marzo 1993).

La Camera,

richiamata la necessità di un obiettivo approfondimento circa l'individuazione del percorso di attraversamento dell'Appennino tra Firenze e Bologna, anche in riferimento alla inopportunità di penalizzare in modo drammatico la zona del Mugello, sulla quale verrebbero, a ricadere, in contemporanea, il progetto alta velocità, la variante di valico, il completamento della Diga di Bilancino e il ripristino della linea ferroviaria Faentina;

impegna il Governo

a riferirne al Parlamento e a rivedere l'attuale progettazione per la parte interessante il Mugello.

(6-00019)

« Cellai ».

(10 marzo 1993).

La Camera,

premessi che:

le vie di comunicazione sono la struttura portante di ogni società moderna, e che il Governo si accinge ad esaminare i problemi connessi all'alta velocità ed alla sua attuazione sul territorio nazionale per restare al passo con i tempi e con le realizzazioni degli altri partners CEE ed EFTA;

la rete ferroviaria è in molte sue parti obsoleta ed insufficiente alle attuali necessità;

alcune tratte ferroviarie sono tuttora a binario unico;

il carico del traffico sulle tratte a binario unico rappresenta uno degli indici di rischio maggiore;

una delle ultime tratte a binario unico si trova nell'estremo ponente ligure in provincia di Imperia;

in provincia di Imperia vi sono gravi problemi di comunicazione a causa di una rete stradale legata principalmente alla vecchia strada statale Aurelia e a due strade statali di collegamento col Piemonte, ed alla tratta ferroviaria a binario unico, il cui tracciato è a tutt'oggi essenzialmente quello progettuale risalente al 1864;

circolano voci di chiusura della linea Ventimiglia-Cuneo;

nell'insieme le condizioni di degrado del trasporto su rete stradale e ferroviaria renderanno la riviera dei fiori desolata e non più appetibile dal turismo;

impegna il Governo

a non chiudere la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia e a dotare del raddoppio la tratta ancor oggi a binario unico sita nella provincia di Imperia, prima di dare l'avvio ai progetti di alta velocità, che come è ben noto non potranno sopperire ai fabbisogni legati alle esigenze del traffico normale e locale.

(6-00020)

« Latronico ».

(10 marzo 1993).

La Camera,

premessi che:

appare indifferibile il potenziamento e lo sviluppo del trasporto su rotaia, sia per il traffico passeggeri che per quello merci, in modo tale da renderlo effettivamente competitivo a quello su gomma;

il progetto Alta Velocità, così come impostato dalle Ferrovie dello Stato, e progettato su mandato dalla società T., appare discutibile per le procedure seguite ai fini dell'affidamento delle realizzazioni e per l'indeterminatezza del costo complessivo e il relativo onere a carico dello Stato e tale comunque da non garantire automaticamente il potenziamento complessivo dell'intero sistema ferroviario;

la particolare situazione finanziaria in cui versa il Paese suggerisce la massima cautela nella definizione di programmi strategici di così rilevante entità;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un programma aggiornato di potenziamento della intera rete ferroviaria finalizzato alla riqualificazione del trasporto su rotaia (passeggeri e merci) comprensivo di priorità, modalità, tempi e risorse nel cui contesto si situi l'organico inserimento del progetto alta velocità con idonea ana-

lisi dei costi, dei benefici e delle sinergie con il programma complessivo;

a sottoporre al Parlamento il progetto relativo all'alta velocità, le forme di finanziamento, i costi complessivi e le procedure di affidamento dei lavori;

a sospendere, in attesa del programma di cui sopra, ogni iniziativa e determinazione relativa all'alta velocità.

(6-00021) « Tiscar, Francesco Ferrari, Castellotti, Carli, Savio, Giovannardi, Paladini, Cecere, Sanese, Aliverti, Napoli, Borri, Baccarini, Piredda, Formigoni, Zanferrari Ambroso, Mastranzo, Sbardella, Tuffi, Berni ».

(10 marzo 1993).

La Camera,

premessi che:

appare inderogabile il potenziamento del trasporto su rotaia sia di merci che di passeggeri;

tale potenziamento deve essere realizzato utilizzando le tecnologie più avanzate per la velocizzazione della rete che va valorizzata nella sua interezza, senza riduzioni, come patrimonio essenziale del Paese;

occorre integrare la rete italiana con quella CEE;

si sta completando la procedura relativa alla trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni;

la risoluzione n. 7-00088, approvata a larghissima maggioranza in data 19 novembre 1992 dalla Commissione trasporti enuncia testualmente: « Visto che le procedure relative alla trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in SpA hanno determinato un'ampia zona di incertezza normativa, regolamentare e gestionale; ritenuto che permanga intatto il diritto-dovere del Parlamento di esprimere indirizzi politici su materie che sono comunque di preminente interesse nazionale »;

impegna il Governo:

a realizzare il potenziamento del trasporto su rotaia sia di merci sia di passeggeri, che deve essere attuato utilizzando le tecnologie più avanzate per la velocizzazione della rete, la quale va valorizzata nella sua interezza, senza riduzioni, come patrimonio essenziale del Paese;

a sottoporre, prima della sottoscrizione, all'esame del Parlamento le proposte definitive di atto di concessione, contratto di programma e di servizio fra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA;

a sottoporre al Parlamento tutti gli atti già perfezionati ed in via di perfezionamento inerenti il progetto alta velocità, compresi i contratti stipulati con i *general contractors*;

a riferire al Parlamento in merito al parere del Ministro dell'ambiente e sull'andamento, in ogni sua fase, dell'iter autorizzativo in merito alle problematiche ambientali, nonché sulle azioni da compiere e sulle risorse disponibili per ottemperare alle prescrizioni relative alla valutazione di impatto ambientale medesima, ed alle opere aggiuntive previste in sede di conferenza di servizi;

a risolvere, d'intesa con le regioni, i numerosi problemi che i progetti provocano sul territorio interessato;

ad attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria (direttiva CEE n. 90/531), entrata in vigore il 1° gennaio 1993, relativamente alle procedure di aggiudicazione dei lavori.

(6-00022) « Giordano Angelini, Bertezolo, Boghetta, Caprili, Castelli, Ciccio Messere, Michielon, Nucara, Pieroni, Piscitello, Ravaglia, Enrico Testa, Turroni, Elio Vito, Lucchesi, Maccheroni, Barbalace, Occhipinti, D'Amato, Faraguti, Santoro ».

(10 marzo 1993).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 11, RECANTE RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2134-B)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 11, ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Classi di contribuzione).

— 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle C, D e F allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di

contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei Fondi di previdenza di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei Fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992, in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Miglioramenti delle pensioni a carico dei fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo).

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche pri-

vate, del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

ART. 2.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del fondo di previdenza

per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Gli aumenti mensili di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

ART. 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico dei fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del fondo di previdenza

per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al fondo stesso.

2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

ART. 4.

(Miglioramenti delle pensioni ai superstiti).

1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

ART. 5.

(Interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

a) per il fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (APPROVATO DAL SENATO) (2371)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DEL SENATO IDENTICO A QUELLO APPROVATO DALLA CAMERA

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, e 19 novembre 1992, n. 442.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 12

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: « è effettuato » sono inserite le seguenti: « nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa »;

al comma 4, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. - (Benefici alle imprese artigiane). - 1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 2-ter. - (Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389). - 1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

« 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribu-

zione omessa e retribuzione non corrisposta”.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Sgravi contributivi
per il Mezzogiorno).*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma

primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno del-

l'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Fiscalizzazione oneri sociali).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*INTERROGAZIONI SULLA TRADUZIONE IN TRIBUNALE
DEL DOTTOR ENZO CARRA*

GERARDO BIANCO, VAIRO, FUMAGALLI CARULLI, VINCENZO MANCINI, RAVAGLIOLI, LUIGI RINALDI, ROMANO, MACCHERONI, ANIASI, DELFINO, GIOVANARDI, NUCCI MAURO, POTÌ, BIAFORA, BIONDI, VISCARDI, ALESSI, PATRIA, NAPOLI, PUJIA, D'ONOFRIO, CARLI, BRUNI, GRIPPO, MASTRANTUONO, LANDI, GIUSEPPE SERRA, POLIDORI, RIGGIO, TASSONE, LUCCHESI, SCOTTI, MASTELLA, SILVIA COSTA, FORMIGONI, SGARBI, MARGUTTI, ALAIMO e LUSETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se rispondano al vero le gravi notizie diffuse dalle agenzie sulle modalità con le quali si è mantenuto lo stato di detenzione di Enzo Carra e con le quali si è proceduto alla sua conduzione nell'aula giudiziaria con manette e catene; se questo fatto non rappresenti l'ultimo episodio di procedure sempre più diffuse nei confronti dei cittadini imputati; se non ritengano che tali procedure siano una gravissima violazione delle norme di cui alla legge n. 492 del 1992; chi siano i responsabili di tali procedure, se si tratti di autonoma decisione delle forze dell'ordine e se siano state impartite disposizioni al riguardo da organi superiori o della magistratura; quali provvedimenti, anche disciplinari, intendano adottare per interrompere una prassi che sempre più si diffonde e si consolida a danno di cittadini non ancora giudicati e, secondo la Costituzione, ancora da presumersi non colpevoli.

(3-00779)

(4 marzo 1993).

BOATO e GIULIARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa il dottor Enzo Carra, processato nel Tribunale di Milano, sarebbe stato condotto nell'aula di giustizia con le manette ai polsi e sarebbe stato contemporaneamente sottoposto in tali condizioni ad un vero e proprio assalto da parte di numerosissimi fotografi, finché, a seguito delle proteste dei difensori, il sostituto procuratore di udienza ha ordinato l'uscita del Carra dalla gabbia e la sua collocazione a fianco dei propri avvocati —:

se il Governo non ritenga doveroso accertare la verità dei fatti, esprimere il proprio giudizio in proposito e assumere gli eventuali provvedimenti di propria competenza. (3-00780)

(4 marzo 1993).

FINOCCHIARO FIDELBO, PELLICANI e BASSANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da notizie di stampa della traduzione con manette del dottor Enzo Carra nei locali dell'aula di giustizia di Milano, nonché che all'arrivo del detenuto erano presenti numerosi *fotoreporters* e giornalisti —:

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1993

se ciò corrisponda al vero, chi abbia disposto l'uso delle manette per la traduzione;

quali iniziative il Governo abbia già adottato o intenda adottare. (3-00781)

(4 marzo 1993).

SBARBATI CARLETTI, ADOLFO BATTAGLIA, BIANCHINI, MODIGLIANI, ORGIANA, AYALA e ENZO BIANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere la sua valutazione sulle modalità che hanno caratterizzato l'apertura del processo a carico del dottor Enzo Carra presso il tribunale di Milano. (3-00782)

(4 marzo 1993).

DEL BASSO DE CARO, LANDI, BORGIA, FORMICA, POTÌ e IOSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intendano fornire una esauriente risposta circa le modalità con cui la magistratura milanese ha inteso svolgere il processo contro Enzo Carra.

La violazione dei principi costituzionali e delle norme del codice di procedura penale richiedono dal Governo e dal Parlamento misure capaci di ristabilire l'equilibrio fra i poteri costituzionali.

(3-00783)

(4 marzo 1993).

BIONDI e MARTUCCI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesse le notizie diffuse dalle agenzie sulle modalità con le quali si è mantenuto lo stato di detenzione di Enzo Carra e sulla sua conduzione nell'aula giudiziaria con manette e catene — se non ritengano che tali procedure, ove effettivamente applicate, siano una gravissima violazione delle norme di cui alla legge n. 492 del 1992; quali autorità siano responsabili di tali procedure; quali provvedimenti, anche disciplinari, intendano adottare per interrompere una

prassi sempre più diffusa a danno di cittadini non ancora giudicati e, secondo la Costituzione, ancora da presumersi non colpevoli. (3-00784)

(4 marzo 1993).

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere informazioni precise in merito all'episodio giudiziario che ha coinvolto il dottor Carra, nella giornata odierna. (3-00785)

(4 marzo 1993).

PIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa diffuse dalle agenzie di stampa in ordine alle modalità di traduzione e di processo verso il dottor Enzo Carra emergono pericoli in ordine alla legge recentemente approvata sulle modalità di traduzione dei detenuti ma anche al disposto di cui all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione —:

quali valutazioni possa dare dell'accaduto e quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto delle leggi e dei principi della Costituzione. (3-00786)

(4 marzo 1993).

MACERATINI, GASPARRI e TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

vi è stata grande eco sulla stampa italiana in ordine alle modalità di traduzione al processo del giornalista Enzo Carra —:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine a tale episodio e quali i provvedimenti conseguenti. (3-00788)

(5 marzo 1993).

PANNELLA, TARADASH, ELIO VITO, BONINO, CICCIOMESSERE e RAPAGNÀ.

— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare per tutelare il diritto all'immagine del cittadino, anche durante i processi ed inchieste giudiziarie, e per punire le violazioni di questi diritti;

se non ritenga comunque che nell'ambito delle attuali vicende giudiziarie la magistratura non eserciti la sua responsabilità anche al di fuori delle leggi.

(5 marzo 1993).

(3-00789)

PAPPALARDO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 4 marzo scorso l'imputato Carra è stato esposto al pubblico televisivo con le manette ai polsi, suscitando riprovazione e sconcerto —:

se non ritenga di far piena luce sulla vicenda, facendo conoscere i provvedimenti adottati nei confronti dei responsabili.

(5 marzo 1993).

(3-00791)

FOLENA, GASPAROTTO, INGRAO, DALLA CHIESA CURTI e MARRI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere — premesso che:

il Ministero ha chiesto una relazione al comando dell'Arma a proposito della traduzione in manette del dottor Enzo Carra, portavoce dell'onorevole Forlani, al Palazzo di Giustizia di Milano con cui si chiedeva di accertare eventuali responsabilità;

si è avuta notizia di un provvedimento punitivo nei confronti di due carabinieri, la cui natura è stata poi chiarita come provvedimento di sospensione temporanea del servizio;

tale notizia ha suscitato le giuste proteste del COCER, sezione Carabinieri, nonché una diffusa indignazione all'interno e all'esterno dell'Arma;

la pressione del Ministero sul comando dell'Arma è apparsa inopportuna e preoccupante —:

se non ritenga di dover intervenire per chiedere la revoca di tali provvedimenti punitivi, perché l'azione del Governo tuteli la dignità professionale dei Carabinieri e perché si diano per quanto di competenza ed in relazione alle competenze del Ministro di grazia e giustizia — disposizioni chiare ed univoche in materia di traduzione degli imputati ad alto grado di pericolosità.

(9 marzo 1993)

(3-00798)

GASPAROTTO, FOLENA, INGRAO e DALLA CHIESA CURTI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 5 marzo scorso, sui giornali a carattere nazionale appariva la foto di Enzo Carra durante la traduzione all'interno del palazzo di Giustizia di Milano, tra due carabinieri e con i ferri ai polsi;

l'immagine, divulgata anche dagli organi di informazione televisivi, provocava immediate reazioni negli ambienti parlamentari, governativi e culturali, che stigmatizzavano l'uso dei ferri e la sua introduzione in aula all'interno di una gabbia; il presidente del Tribunale aveva successivamente e finalmente disposto di togliere i ferri al detenuto e di farlo sedere a fianco dei suoi avvocati;

nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con apposito decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica (articolo 2 comma 6 della legge n. 492 del 1992);

nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del detenuto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro

mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre della traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni (articolo 2 comma 5 legge n. 492 del 1992);

nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere gli imputati da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi ed umiliazioni. L'osservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari (articolo 2 comma 4 legge n. 492 del 1992);

gli articoli 386 (procurata evasione) e 387 (colpa del custode) del Codice penale prevedono pene gravi per i custodi nel caso in cui, anche in assenza di dolo, un detenuto affidato alla loro vigilanza riesca ad evadere;

con circolare 3357/5807 in data 22 febbraio 1993, il Ministro di grazia e giustizia ha disposto che la « valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è effettuata, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni, e la seconda deve tenere a base della valutazione i reati che risultano contestati, quanto risulta dal fascicolo, la condotta penitenziaria;

in materia di uso delle manette, in assenza del previsto decreto ministeriale di cui all'articolo 2 comma 6 della legge n. 492 del 1992, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avrebbe interessato il Ministero della giustizia ed i propri comandi dipendenti per disporre nelle more l'uso dei ferri con catene, fino a quando non saranno disponibili le nuove manette;

il Comando Generale dei Carabinieri ha adottato un provvedimento cautelare sanzionatorio nei confronti del capitano comandante della sezione del nucleo Tribunali di Milano, del maresciallo respon-

sabile del servizio di sicurezza alle celle del palazzo di giustizia e dell'appuntato capo scorta, per avere rispettivamente consentito/effettuato una traduzione nelle condizioni evidenziate dagli organi di informazione;

è evidente che la legittimità dell'operato dei militari dell'Arma è fuori di discussione alla luce delle richiamate norme di legge e delle gravi carenze dell'Esecutivo che non ha ancora non solo fornito, ma neppure fissato le caratteristiche delle manette da usare. In mancanza di esse ed in presenza di un giudizio di pericolosità del detenuto emesso dalla competente autorità, che ha definito il Carra detenuto « a grande sorveglianza » i militari si sono comportati in maniera adeguata e corretta, usando i ferri che avevano disponibili e che non sono stati ancora sostituiti da altro più adeguato e civile dispositivo —:

se non sia il caso che il Ministro di grazia e giustizia:

1) dichiari pubblicamente la responsabilità del proprio dicastero per non avere ancora emesso il decreto che fissa le caratteristiche delle nuove manette;

2) provveda in tal senso al più presto, facendo anche realizzare le manette stesse;

3) faccia conoscere in quali palazzi di giustizia e perché:

non esistono celle di stazionamento dei detenuti in attesa d'essere chiamati in aula per i processi;

non è stato realizzato un percorso bonificato dedicato esclusivamente alla traduzione dei detenuti dalle celle alle aule e viceversa;

non è stato vietato l'uso di apparecchiature, quali macchine fotografiche, video-telecamere, ecc., che possano riprendere tali percorsi;

4) comunichi quali iniziative ha ritenuto di avviare per eliminare dal codice penale vigente l'articolo 387, che prevede una specifica figura di grave reato per il

custode che cagiona, anche soltanto per colpa, l'evasione del detenuto con quanto viene stabilito dalla legge n. 492 del 1992;

5) comunichi quali iniziative ha intrapreso e quali provvedimenti adottato a carico del responsabile della direzione penitenziaria di Milano per avere definito il detenuto Carra « a grande sorveglianza », in dispregio delle norme impartite dal suo Dicastero con la circolare sopra citata;

altresi dal Ministro della difesa:

1) se non intenda assumere ogni utile iniziativa affinché venga revocato ogni provvedimento disciplinare che abbia colpito i carabinieri che il 5 marzo a Milano hanno svolto con dignità e serietà il proprio dovere;

2) quali provvedimenti verranno adottati, d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, a carico dei responsabili che non hanno provveduto a bonificare l'itinerario della traduzione all'interno del palazzo di Giustizia;

3) cosa lo abbia consigliato a rendere di pubblica ragione attraverso organi di informazione e non nelle competenti sedi istituzionali provvedimenti sanzionatori disciplinari, ancorché temporanei e cautelari, a carico di onesti servitori dello Stato che più ancora dei detenuti, o almeno a livello paritetico con loro, hanno diritto ad essere tutelati e garantiti. (3-00806)

(11 marzo 1993)

AIMONE PRINA, POLLI e BERTOTTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 4 marzo 1993 è stata sollevata presso la Camera dei deputati la questione riguardante il trasferimento del signor Carra, ammanettato, nell'ambito di un processo che lo vede imputato per la « questione tangentopoli »;

nella giornata di venerdì 5 marzo 1993, il Ministro di grazia e giustizia, rispondendo alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni, ha annunciato che erano stati presi provvedimenti nei confronti dei tre uomini dell'Arma dei carabinieri responsabili del trasferimento dell'imputato signor Carra —:

in base a quali motivazioni siano stati presi questi provvedimenti, a prescindere dalla natura e dalla gravità o meno di questi, nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine che stavano svolgendo con zelo il compito loro assegnato nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti. (3-00814)

(15 marzo 1993)

CAPRILI, BENEDETTI e MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative abbia assunto il ministro di grazia e giustizia o intenda assumere per garantire l'assoluto rispetto delle norme riguardanti l'uso di catene e manette — permesso solo per casi eccezionali — nei confronti di cittadini sottoposti a processo. (3-00839)

(17 marzo 1993)

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 marzo 1993.**

Renato Albertini, Antoci, Enzo Balocchi, Clemente Carta, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Cursi, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Wilmo Ferrari, Fiori, Forleo, Fronza Crepaz, Gargani, Iannuzzi, Imposimato, Lettieri, Manfredi, Matulli, Nicolini, Rosini, Sacconi, Sarritzu, Maria Antonietta Sartori, Sitra, Turci e Varriale.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Andò, Antoci, Enzo Balocchi, Caveri, d'Aquino, de Luca, Farace, Fiori, Forleo, Gargani, Imposimato, Malvestio, Matulli, Nicolini, Sarritzu.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 marzo 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GARAVAGLIA ed altri: « Norme concernenti il divieto di fumare e la pubblicità informativa dei prodotti da fumo » (2401);

DI PRISCO ed altri: « Istituzione degli istituti superiori di formazione e ricerca e norme in materia di riordinamento dell'istituzione artistica » (2402);

MAURIZIO BALOCCHI: « Istituzione della Cassa per le pensioni civili e militari dello Stato » (2403);

SOSPURI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento degli ufficiali » (2404);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (2405);

BOTTINI ed altri: « Norme per favorire l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori per i cittadini sordomuti » (2406);

RENATO ALBERTINI ed altri: « Norme di integrazione e modifica alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. » (2407);

SAVIO: « Contributi alle Associazioni combattentistiche per gli anni 1993, 1994 e 1995 » (2408);

FERRI e **D'ONOFRIO**: « Disciplina organica del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (2409);

TORCHIO e **BORRI**: « Modifica all'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (2410);

CAFARELLI: « Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola » (2411);

BOTTINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 4 agosto 1977, n. 517, in materia di statizzazione delle istituzioni scolastiche specializzate per alunni sordomuti » (2412);

PASETTO e **PARIGI**: « Ripristino della deducibilità dal reddito imponibile degli oneri sostenuti da privati per la conservazione di beni culturali » (2414);

TASSI: « Norme in materia di vigilanza sanitaria sui cani » (2415);

BRUNI ed altri: « Norme per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali ed animali e per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari » (2416);

POLI BORTONE ed altri: « Disciplina delle attività di ingegneria » (2417).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di legge costituzionale.

In data 17 marzo 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

MATTEOLI: « Modifica all'articolo 114 della Costituzione » (2413).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

In data 17 marzo 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 690. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990 » (approvato dal Senato) (2419);

S. 691. — « Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 » (approvato dal Senato) (2420);

S. 735. — « Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 » (approvato dal Senato) (2421);

S. 822. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990 » (approvato dal Senato) (2422);

S. 917. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli » (approvato dal Senato) (2423);

S. 918. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, formato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli » (approvato dal Senato) (2424).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione del 17 marzo 1993 della II Commissione permanente (giustizia), in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

ANEDDA ed altri: « Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, relativo alla sentenza di non luogo a procedere » (1773); ALESSI ed altri: « Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere » (2041); CORRENTI ed altri: « Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere » (2063), in un testo unificato con il titolo: « Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere » (1773-2041-2063).

Rimessione all'Assemblea.

A norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, un decimo dei componenti la Camera ha fatto pervenire richiesta di rimessione in Assemblea del seguente disegno di legge, già assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze) in sede legislativa:

S. 866. — « Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2396).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra il 16 ed il 28 febbraio 1993 (dal n. L38 al n. L49 e dal n. C42 al n. C57) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COM(92) 589. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

COM(92) 524. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti

l'immissione nel mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile;

alla II Commissione (Giustizia):

COM(92) 589. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

alla III Commissione (Affari esteri e comunitari):

COM(92) 496. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane.

COM(92) 569. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli, in favore delle isole minori del Mar Egeo.

COM(93) 5. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3568/90 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca.

COM(92) 475. — Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia;

alla V Commissione (Bilancio):

COM(93) 19. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

COM(92) 475. — Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia;

alla VI Commissione (Finanze):

COM(92) 544. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 1468/81;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 93/4/CEE. — Direttiva 93/4/CEE del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

COM(92) 572. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.

COM(92) 589. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(92) 404. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

COM(92) 572. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE;

alla X Commissione (Attività produttive):

COM(92) 404. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

COM(92) 524. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'armo-

nizzazione delle disposizioni riguardanti l'immissione nel mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile;

alla XII Commissione (Affari sociali):

COM(92) 589. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM(92) 544. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 1468/81.

COM(92) 569. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli, in favore delle isole minori del Mar Egeo.

COM(92) 589. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

COM(92) 496. — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato GNUTTI per il reato di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (violazione di norme in materia previdenziale) (doc. IV, n. 229);

nei confronti del deputato MARTELLI per il reato di cui agli articoli 595

del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 230).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali formati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1993.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 marzo 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 18 febbraio 1993.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

« sulla convalida del mandato dell'onorevole Geraghty » (doc. XII, n. 63);

« sulla comunicazione della Commissione sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità residenti nelle regioni di frontiera e in particolare dei lavoratori frontalieri » (doc. XII, n. 64);

« sulla presentazione della nuova Commissione e la dichiarazione del suo Presidente sugli orientamenti dei lavori di quest'ultima » (doc. XII, n. 65);

« sulla libera circolazione delle persone » (doc. XII, n. 66);

« sul sistema di pagamenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria » (doc. XII, n. 67);

« sulla conservazione del patrimonio architettonico e la salvaguardia dei beni culturali » (doc. XII, n. 68);

« sull'applicazione del diritto comunitario » (nona relazione-1991) (doc. XII, n. 69);

« sulla ricerca e la tecnologia nel settore aeronautico in Europa » (doc. XII, n. 70);

« sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti » (doc. XII, n. 71).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 63);

alla I Commissione (doc. XII, n. 65);

alla I Commissione (doc. XII, n. 66);

alla I Commissione (doc. XII, n. 69);

alla V Commissione (doc. XII, n. 67);

alla V Commissione (doc. XII, n. 71);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 71);

alla VII Commissione (doc. XII, n. 68);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 70);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 64);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Trasmissione di un documento da un Consiglio regionale.

Il 7 aprile è pervenuto il seguente documento:

dal Consiglio regionale della Emilia-Romagna:

Risoluzione in ordine al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Tale documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio studi.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 marzo 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Milano.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.